

Regolamento di Dublino III: regola del Paese di primo approdo e territorio mobile di uno Stato.

Il permanere della crisi migratoria sulle frontiere esterne dell'Unione Europea continua a rappresentare una fonte tragicamente inesauribile di fenomeni singolari dotati di un'elevata rilevanza giuridica sia a livello nazionale che a livello continentale. L'analisi del metodo di gestione del fenomeno migratorio e delle condizioni dell'accoglienza di rifugiati, beneficiari di protezione internazionale sussidiaria e migranti economici viene, infatti, da molti considerata come "termometro" dello Stato di diritto, ma anche come punto di osservazione privilegiato per l'individuazione di numerose criticità riguardanti gli strumenti di tutela dei diritti umani nei vari Paesi membri europei. L'Italia si pone al centro di questa fenomenologia e del conseguente dibattito giuridico e politico, risultando fra le prime destinatarie delle attenzioni delle istituzioni comunitarie e delle Corti continentali (CEDU e CGUE) in materia di gestione del fenomeno migratorio.

L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda il tentativo di fornire una nuova interpretazione unilaterale delle modalità di gestione delle domande di asilo contenute nel Regolamento di Dublino III da parte del governo italiano¹. La proposta del governo italiano avrebbe ad oggetto una riforma del concetto di "Paese di primo approdo" di cui all'articolo 3 primo comma del Regolamento², pilastro del metodo di gestione delle domande di asilo dei migranti che giungono alle frontiere esterne dell'Unione. Il governo italiano propone che a rientrare in questa dicitura possano essere anche il Paese membro di bandiera dell'imbarcazione che effettua il soccorso in mare in acque internazionali, zona SAR ("Esarche and Rescue") italiana inclusa³. Una tesi inserita nella più generica proposta di superamento del Regolamento di Dublino III, perorata ormai da tempo dai Paesi più esposti al fenomeno migratorio e che include ulteriori misure dotate di una base giuridica

1 Cfr. EURONEWS (A CURA DI). *Navi ong, la proposta: "Batte la tua bandiera? Ti prendi i migranti"*, nella sezione *Mondo* di *Euronews*, 14 novembre 2022, consultabile all'URL: <<https://it.euronews.com/2022/11/14/navi-ong-la-proposta-batte-la-tua-bandiera-ti-prendi-i-migranti>>

2 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, detto anche Regolamento di Dublino III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in *GUUE L180 del 29 giugno 2013*, pp. 31-59, art. 3 comma 1

3 La cosiddetta "zona di ricerca e soccorso" che nel caso dell'Italia si sovrappone in alcune aree alla zona SAR maltese e a quella Libica (di dubbia esistenza). Il relativo obbligo per gli Stati di garantire la sicurezza della vita umana in mare in queste aree discende da tre convenzioni internazionali: la *Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare* (nota anche come SOLAS, acronimo di *Safety Of Life At Sea*) del 1974, la *Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo*, disciplinante le cosiddette "zone SAR" adottata nel 1979 e la *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982* (nota anche come UNCLOS).

ben più solida. Ne è un esempio la proposta di introduzione di un sistema di quote obbligatorie per la redistribuzione dei migranti fra i vari Paesi membri dell'Unione, e che ha già ottenuto un parere favorevole da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea⁴. Mentre, tuttavia, la questione delle quote di distribuzione di rifugiati e beneficiari di protezione resta, di fatto, prevalentemente una questione di metodo inerente alle condizioni di tutela dei migranti in fase di accoglienza ed all'esercizio del principio di solidarietà⁵ fra Paesi membri, la questione interpretativa legata al "Paese di primo approdo" rileva anche e soprattutto, sul piano sostanziale.

La proposta interpretativa del governo italiano mira ad equiparare il territorio mobile di uno Stato, nel caso specifico le navi battenti bandiera di altri Paesi aderenti alla Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee⁶, oggi Regolamento di Dublino III⁷, al territorio dello Stato costiero, in generale, di frontiera. In particolare, si fa riferimento alle imbarcazioni delle organizzazioni non governative che da anni effettuano salvataggi in mare nelle zone SAR italiana, maltese e libica e spesso accusate di favorire in tal modo i trafficanti di esseri umani.

Di fatto, sopperendo all'impossibilità per gli Stati costieri di effettuare recuperi e salvataggi in una così vasta area di Mar Mediterraneo, queste organizzazioni evitano anche che le imbarcazioni dei migranti possano essere intercettate dalla guardia costiera libica che, nel rispetto degli accordi bilaterali con l'Italia, ma in violazione del principio di *non refoulement*⁸ e dei generali obblighi di protezione, li riporterebbe sul territorio libico, privi di qualsiasi tutela⁹. In tal modo, secondo il governo italiano, poiché in acque internazionali è la giurisdizione dello Stato di bandiera ad insistere sul mezzo in oggetto¹⁰ sarebbe quest'ultimo Stato ad essere competente per l'analisi delle

4 Si veda il respingimento della CGUE del ricorso di Slovacchia e Ungheria in CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza del 6 settembre 2017, Cause riunite C-643/15 e C-647/15, *Repubblica slovacca e Ungheria contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolte digitali (Raccolta generale)*.

5 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, pp. 47-199, art. 222.

6 Cfr. COMUNITÀ EUROPEE, *Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee*, in *GUCE C 254* del 19 agosto 1997, pp. 1-12, all'URL: <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=IT)>.

7 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, detto anche Regolamento di Dublino III, cit.

8 Cfr. UNITED NATIONS, *Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, Ginevra, 28 luglio 1951, consultabile all'URL: <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx>>, entrata in vigore il 22 aprile 1954, art. 33.

9 Cfr. OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (A CURA DI), *Libya: UN human rights report details violations of migrants' rights amid 'assisted return' programmes*, 11 ottobre 2022, consultabile nella press release del sito dell'OHCHR all'URL: <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/libya-un-human-rights-report-details-violations-migrants-rights-amid>>

10 Cfr. UNITED NATIONS *Convenzione sul diritto del mare* (nota anche come *UNCLOS*, acronimo del nome in inglese *United Nations Convention on the Law of the Sea*) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16

domande di asilo in luogo dello Stato costiero di approdo del mezzo. Quest'analisi si basa sul presupposto che il territorio mobile di uno Stato, in quanto estensione dello stesso, sia sempre sotto il diretto controllo ed autorità dello Stato di bandiera quando esso si trovi al di fuori della giurisdizione di un altro Stato¹¹, conducendo ad un'equiparazione diretta ai fini dell'articolo 3 comma primo del regolamento di Dublino III¹².

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU smentisce l'interpretazione fornita dal governo italiano. Il riferimento è alla sentenza *Hirsi ed altri contro Italia*¹³ del febbraio 2012, inerente alla cosiddetta politica dei respingimenti che prevedeva l'utilizzo di navi militari italiane per effettuare operazioni di salvataggio in mare e di seguito riportare i migranti in territorio libico. Come accade oggi con i mezzi della guardia costiera libica, accadeva allora con le navi militari italiane, sempre nel rispetto degli accordi bilaterali in vigore fra i due Paesi, e modificati negli anni, e sempre in violazione del principio del *non refoulement*, e non solo¹⁴. A partire da questi presupposti, prima di specificare i contenuti degli illeciti commessi dalle autorità italiane in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte effettua un'interessante ricognizione del quadro normativo in materia di giurisdizione extra-territoriale dello Stato ai sensi del diritto internazionale. Ed è proprio in questo frangente che si può ricavare un utile spunto di riflessione sulle recenti svolte interpretative proposte dal governo italiano stesso.

I giudici di Strasburgo specificano che pur essendo la giurisdizione di uno Stato "essenzialmente" territoriale vi sono casi eccezionali in cui uno Stato può esercitare la giurisdizione al di fuori del proprio territorio nazionale¹⁵. Si può infatti parlare di esercizio extra-territoriale della giurisdizione nei casi in cui uno Stato eserciti, attraverso suoi agenti che operino al di fuori del suo territorio, controllo e autorità su uno o più individui¹⁶. Nel caso *Hirsi* si parla di navi militari battenti bandiera italiana, con a bordo agenti italiani ed in costante contatto con le autorità italiane: di conseguenza, sia ai sensi del diritto internazionale che del codice di navigazione italiana, lo Stato

novembre 1994.

11 Ad esempio, quando si trovi in acque internazionali

12 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, detto anche Regolamento di Dublino III, cit., art. 3 comma 1.

13 Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Sentenza del 23 febbraio 2012, Causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09.

14 Cfr. ASILO IN EUROPA (A CURA DI), Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – Sentenza *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, consultabile sul sito della NGO *Asilo in Europa* all'URL: <<https://www.asiloineuropa.it/2012/02/26/italia-condannata-dalla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-hirsi-jamaa-e-altri-c-italia/>>.

15 Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Sentenza del 23 febbraio 2012, Causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit., §§ 71 e 72.

16 Ivi, §. 74.

italiano stava esercitando la propria giurisdizione sulle suddette imbarcazioni ed esercitava sugli individui presenti a bordo un controllo pieno ed esclusivo, *de iure* e *de facto*¹⁷. Le violazioni oggetto della sentenza sono dunque riconducibili alla responsabilità esclusiva dello stato italiano. Ne ricaviamo dunque che, secondo la Corte, la presenza di agenti operativi dello stato a bordo del mezzo e l'immediata conoscenza da parte dello Stato battente bandiera dell'evento in oggetto, siano due elementi essenziali per ricondurre l'esercizio della giurisdizione extra-territoriale allo Stato di appartenenza del mezzo quando si trovi in acque internazionali.

Dall'analisi che la Corte EDU effettua nella sentenza Hirsi deduciamo le difficoltà emergenti nel rilevare gli stessi presupposti di esercizio della giurisdizione extra-territoriale sulle navi delle ONG da parte dello stato di bandiera delle stesse ai fini del regolamento di Dublino III. La prima differenza che emerge riguarda la proprietà delle navi in oggetto, private e non di proprietà statale come nel caso Hirsi, con tutte le conseguenze che ne derivano. Sulle imbarcazioni delle organizzazioni non governative, inoltre, non si registra la presenza di agenti governativi degli Stati battenti bandiera, né di linee di contatto diretto fra le autorità statali di appartenenza e gli equipaggi delle navi coinvolte durante le operazioni di salvataggio. Bisogna inoltre sottolineare che le operazioni di salvataggio avvengono prevalentemente in zona SAR italiana e maltese; la Convenzione SAR di Amburgo del 1979¹⁸, fondata sul principio di leale cooperazione, sancisce che uno Stato avvertito di un evento di soccorso di persone in situazione di pericolo in alto mare, non può rifiutarsi di coordinare le prime fasi delle attività SAR, e non può attendere l'esito di trattative con altri stati, come lo stato di bandiera della nave soccorritrice.

Come suggerito dalla stessa sentenza Hirsi, lo Stato di "primo contatto" non può essere automaticamente lo "Stato di bandiera" della nave soccorritrice sulla quale sono saliti i naufraghi, ma bisogna far riferimento allo Stato a cui appartiene la prima autorità statale informata dell'evento di soccorso. Quest'ultimo deve predisporre gli interventi necessari nel tempo più rapido possibile, attivando tutte le forme di coordinamento e di intervento previste dalla Convenzione, inclusa l'assegnazione di un porto di attracco alla nave soccorritrice.

L'interpretazione fornita dal governo italiano rispetto alla possibilità che il territorio mobile di uno stato rappresentato dalle imbarcazioni private delle ONG europee possa automaticamente rilevare come "Paese di primo approdo" ai fini del Regolamento di Dublino III è da ritenersi forzata e priva di automatismi giuridici, seppur non del tutto irrealizzabile.

¹⁷ Ivi, §§ 77 a 81

¹⁸ Cfr. INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO), *Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo*, disciplinante le cosiddette "zone SAR" siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985.

Di fatto, come si è analizzato in precedenza sulla base delle affermazioni della Corte EDU¹⁹, una base giuridica per il riconoscimento dell'esercizio della giurisdizione extra territoriale dello Stato battente bandiera esiste e presenta delle condizioni specifiche. Resta tuttavia improbabile che tali condizioni si verificano e, certamente, tali condizioni non possono considerarsi come presupposte nell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di Dublino III²⁰. Molte delle Organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo meridionale battono bandiera di Paesi aderenti alla Convenzione di Dublino, quali Spagna, Francia e Norvegia, ma di fatto non intrattengono rapporti diretti con le autorità costiere dei Paesi di appartenenza in quanto troppo distanti dalle aree di recupero e, soprattutto, poiché operanti in zone SAR di altri paesi membri, come l'Italia.

L'interpretazione proposta dal governo italiano potrebbe esser fatta valere, ad esempio, nel caso in cui un'imbarcazione battente bandiera di un Paese membro della Convenzione di Dublino informasse per primo il Paese di bandiera della stessa e pur potendosi dirigere presso lo stesso senza pregiudicare le condizioni dei naufraghi, scelga di dirigersi verso le coste italiane, informandone le autorità solo in un secondo momento. Trattasi di una situazione eccezionale che potrebbe verificarsi solo nel caso in cui le condizioni di accesso ai porti italiani fossero rese difficili o impossibili, sia per cause naturali che per motivazioni legali e politiche.

Frutto legislativo della proposta interpretativa del governo italiano è il Decreto-Legge 2 gennaio 2023 N.1²¹, definito a livello mediatico come "codice di condotta delle ONG".

Il comma 2 *bis* del suddetto decreto indica la possibilità di effettuare domanda di protezione internazionale a bordo della nave soccorritrice: prima dello sbarco e presso lo Stato di bandiera dell'imbarcazione devono essere state "...avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità"²².

In attesa dell'imminente passaggio parlamentare della norma è lecito domandarsi se tale iniziativa dell'equipaggio debba essere assunta come obbligo o come semplice raccomandazione. Di certo il decreto ha già incontrato le forti resistenze delle organizzazioni non governative coinvolte, che su

19 Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Sentenza del 23 febbraio 2012, Causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit., da § 72 a § 82.

20 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, detto anche Regolamento di Dublino III, cit., art. 3 comma 1.

21 Cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto-Legge 2 gennaio 2023, Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori*, in GU Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2023, consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'URL: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/02/1/sg/pdf>>, pp. 1-2.

22 Ivi, § 2 bis lettera b.

questa come sulle altre parti del decreto riguardanti i divieti di salvataggi multipli, si sono già ampiamente espresse affermando di non voler rispettare le nuove disposizioni poiché giudicate contrarie al diritto internazionale umanitario²³.

Questa nuova interpretazione del concetto di “Paese di primo approdo” e le conseguenze pratiche, ancorché legislative, introdotte nel sistema di gestione della crisi migratoria italiano, pur non costituendo una violazione diretta del principio del *non refoulement*²⁴ potrebbe in ogni caso comportare delle conseguenze sul rispetto dello Stato di diritto nei confronti dei migranti. Limitare le operazioni di soccorso in termini qualitativi e quantitativi, internamente ed esternamente alla zona SAR italiana, costituisce una potenziale violazione della convenzione di Amburgo del 1979, del diritto internazionale del mare, dei generali obblighi di protezione edel diritto internazionale umanitario. Ostacolare le operazioni di soccorso aumenta il rischio che nuovi naufragi possano incontrare esiti più drammatici, rallenta le operazioni di sbarco dei migranti presenti sulle navi di soccorso, in condizioni sanitarie spesso complesse e, in maniera indiretta, favorisce i recuperi da parte della guardia costiera libica che pattuglia quelle stesse acque e risponde alle richieste di soccorso in osservanza degli accordi bilaterali con l’Italia²⁵.

La politica europea chiude a qualsiasi possibilità di modifica del Regolamento di Dublino III, almeno nel breve periodo, allontanando la possibilità di poter giungere ad un processo di riforma legislativa che apporti una soluzione più equa di distribuzione degli oneri fra gli Stati ed elimini le numerose lacune, idonea a innescare vecchie e nuove minacce al rispetto dello stato di diritto. Dinnanzi all’inerzia del legislatore è auspicabile che la Corte di giustizia dell’Unione europea, già più volte intervenuta sia sui contenuti del Regolamento di Dublino III sia sulla necessità e sulle sue prospettive di riforma²⁶, intervenga per fornire il suo punto di vista sulle eventuali vicende derivanti da questa neonata “questione interpretativa”.

BIBLIOGRAFIA

23 Cfr. S. ALLIVA, *Cosa prevede il decreto Ong del governo Meloni. E perché non risolverà nulla*, in *L'Espresso*, 3 gennaio 2023, consultabile sul sito della rivista all’URL: <https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/0/03/news/decreto_ong_governo_meloni-381937960/>

24 Come avvenuto nel caso della sentenza Hirsi

25 Come affermato anche dall’ex direttore dell’agenzia Frontex, la Libia non possiede di fatto una propria zona SAR in quanto non costituisce un Paese sicuro per i migranti soccorsi e recuperati in mare. Gli accordi fra Italia e Libia, in tal senso, rappresentano una violazione del principio del *non refoulement* ai sensi della convenzione di Ginevra del 1933 e dell’articolo 19 della Carta di Nizza.

26 Cfr. M. BORRACETTI, F. FERRI, *Corte di Giustizia dell’Unione Europea*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019 n. 2, nella sezione *Rassegna di Giurisprudenza Europea*, consultabile sul sito della rivista quadrimestrale all’URL: <<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-europea/128-corte-di-giustizia-dell-unione-europea>>

FONTI INTERNAZIONALI

Fonti Normative

Fonti Pattizie

UNITED NATIONS, *Convenzione relativa allo status dei rifugiati*, Ginevra, 28 luglio 1951, consultabile all'URL: <<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx>>, entrata in vigore il 22 aprile 1954.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO), *Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare* (nota anche semplicemente come SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea), approvata il 1° novembre 1974, ed entrata in vigore il 25 maggio 1980.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO), *Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo*, disciplinante le cosiddette “zone SAR” siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985.

UNITED NATIONS *Convenzione sul diritto del mare* (nota anche come *UNCLOS*, acronimo del nome in inglese *United Nations Convention on the Law of the Sea*) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994.

COMUNITÀ EUROPEE, *Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee*, in GUCE C 254 del 19 agosto 1997, pp. 1-12.

UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in GUUE C 326 del 26 ottobre 2012, pp. 47-199

Organismi Unione Europea

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, detto anche Regolamento di Dublino III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in GUUE L180 del 29 giugno 2013, pp. 31-59.

Altre fonti

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto-Legge 2 gennaio 2023, Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori*, in GU Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2023, consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'URL: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/02/1/sg/pdf>>, pp. 1-2.

Giurisprudenza Internazionale

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Sentenza del 23 febbraio 2012, Causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09.

Corte Europea di Giustizia

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, Sentenza del 6 settembre 2017, Cause riunite C-643/15 e C-647/15, *Repubblica slovacca e Ungheria contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolte digitali (Raccolta generale)*.

LETTERATURA

ALLIVA S., *Cosa prevede il decreto Ong del governo Meloni. E perché non risolverà nulla* in *L'Espresso*, 3 gennaio 2023, consultabile sul sito della rivista all'URL: <https://espresso.repubblica.it/attualita/2023/01/03/news/decreto_ong_governo_meloni-381937960/>

ASILO IN EUROPA (A CURA DI), *Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – Sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, consultabile sul sito della NGO *Asilo in Europa* all'URL: <<https://www.asiloineuropa.it/2012/02/26/italia-condannata-dalla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-hirsi-jamaa-e-altri-c-italia/>>.

BORRACCETTI M., FERRI F., *Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019 n. 2, nella sezione *Rassegna di Giurisprudenza Europea*, consultabile sul sito della rivista quadrimestrale all'URL: <<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-europea/128-corte-di-justizia-dell-unione-europea>>.

CASU S., *Le zone SAR*, in *Ius in Itinere*, 3 marzo 2019, consultabile sul sito della rivista all'URL: <<https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-18324>>.

EURONEWS (A CURA DI). *Navi ong, la proposta: "Batte la tua bandiera? Ti prendi i migranti*, nella sezione *Mondo* di *Euronews*, 14 novembre 2022, consultabile all'URL: <<https://it.euronews.com/2022/11/14/navi-ong-la-proposta-batte-la-tua-bandiera-ti-prendi-i-migranti>>

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (A CURA DI), *Libya: UN human rights report details violations of migrants' rights amid 'assisted return' programmes*, 11 ottobre 2022, consultabile nella sezione *press release* del sito dell'OHCHR all'URL: <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/libya-un-human-rights-report-details-violations-migrants-rights-amid>>

SITOGRAFIA

Diritto, immigrazione e cittadinanza - URL: <<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/>>

EUR-lex. Banca Dati giuridica dell'Unione Europea - URL: <<https://eur-lex.europa.eu/>>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – URL: <<https://www.gazzettaufficiale.it/>>

Office of United Nations High Commissioner for Human Rights – URL: <<https://www.ohchr.org/>>

Organizzazione non Governativa (NGO) Asilo in Europa – URL: <<https://www.asiloineuropa.it/>>